



COMUNE DI CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 51

DATA 18/12/2023

OGGETTO:	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE
-----------------	--

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **DICIOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18:15**, nella Sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolari avvisi recapitati a norme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità mista, secondo i criteri stabiliti dall'art. 10, comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale vigente, in sessione Ordinaria di Prima convocazione, in seduta pubblica, e risultano all'appello le persone di seguito indicate:

Nominativi	Carica	Presente
1. BELLO Giustino	Presidente	Sì
2. SANTANERA Laura - Vice Sindaco	Vice Sindaco	Sì
3. ANSELMI Claudio - Consigliere	Consigliere	Sì in videoconferenza
4. ROMITI Andrea Paolo - Consigliere	Consigliere	Giust.
5. CUCCOLO Marco - Consigliere	Consigliere	Sì
6. BIANCIOTTO Sandra - Consigliere	Consigliere	Giust.
7. FRANCESE Cristina - Consigliere	Consigliere	Giust.
8. FRANCESE Elisa - Consigliere	Consigliere	Sì
9. ARMANDO Luca - Consigliere	Consigliere	Giust.
10. VARACALLI Michele - Consigliere	Consigliere	Sì
11. COMBA Mattia - Consigliere	Consigliere	Sì

Presenti: 7

Assenti: 4

Presente l'Assessore Esterno Angelo TARTAGLIA

Assume la Presidenza il Sindaco BELLO Giustino che, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, segnato all'Ordine del Giorno.

Partecipa in presenza il Segretario Comunale Dott.ssa LACIVITA Roberta

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100, in attuazione dell'art. 18 della legge 07.08.2015, n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (nel prosieguo TUSP);

Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'**art. 20** il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

Atteso:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, **al 31 dicembre 2022;**

Considerato che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 22 del 28/09/2017** con la quale è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni possedute da questo comune alla data del **23**

settembre 2016 e approvato il “Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 38 del 22/12/2018** con la quale è stata approvata la **ricognizione** delle società in cui questo comune detiene;
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 56 del 21/12/2019** con la quale è stata approvata la **ricognizione** delle società in cui questo comune detiene;
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 42 del 29/12/2020** con la quale è stata approvata la **ricognizione**;
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 48 del 28/12/2021** con la quale è stata approvata la **ricognizione**;
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 50 del 22/12/2022** con la quale è stata approvata la **ricognizione**;

Richiamato quindi il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio **Comunale n. 50 del 22/12/2022**, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo **costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno)** ai sensi dell’art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014, risultavano da mantenere le **partecipazioni dirette, come di seguito riassunte:**

- **ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.** e relative indirette:
AMIAT V.S.P.A – DISTRIBUZIONE GAS NATURALE – GASPIU’ – TRM SPA;
- **ACEA Pinerolese Energia s.r.l.** e relativa indiretta:
E-GAS;
- **ACEA Servizi Strumentali Territoriali s.r.l.**;
- **SMAT S.p.A. e relative indirette:**
RISORSE IDRICHE SPA – AIDA AMBINETE SRL – SAP SPA IN LIQUIDAZIOE – SII SPA – NOS SPA – ASP SPA IN FALLIMENTO – MONDO ACQUA SPA – ENVIROMENT PARK SPA – GALATEA SCARL IN LIQUIDAZIONE.

Considerato che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati **entro il 31 dicembre di ogni anno** e siano trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di **controllo della Corte dei conti** competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cantalupa e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati

(co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è **adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Richiamata la delibera n. 110/2022/SRCPIE/PRSE approvata dalla Sezione Regionale di controllo per il Piemonte nelle camere di consiglio del 14 e 21 settembre 2022, nella quale ...omissis "*si invitano le pubbliche amministrazioni che detengano partecipazioni nella società SMAT S.p.A. ad uniformarsi ai principi sopra indicati, ivi incluso l'obbligo di inserire dette società nella revisione periodica delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016*"...omissis";

Atteso che questo Comune ha ricevuto dal gruppo ACEA i dati necessari al presente adempimento con nota datata 23.11.2023 ns. **prot. n. 8646 del 24/11/2023**, mentre la **Soc. SMAT con Prot. 90109 del 24/10/2023**, dati reperibili dal sito SMAT, Area Riservata ai Soci;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Visto l'esito dettagliato della ricognizione effettuata come risultante **dall'allegato A)** che alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Considerato che a seguito dell'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette di cui all'allegato A della presente deliberazione:

- non emergono sostanziali modifiche rispetto **all'anno 2018**, primo piano di revisione ordinaria per il quale era stato acquisito parere favorevole del Revisore dei Conti con Parere n. 17 del 20.12.2018 – Prot. 7637/2018;
- non emergono sostanziali modifiche rispetto **all'anno 2019**, per la quale deliberazione era stata in ogni caso trasmessa in bozza al Revisore dei Conti per opportuna conoscenza e presa d'atto con nota prot. n. 8019 del 16/12/2019);
- non emergono sostanziali modifiche rispetto **all'anno 2020**, per la quale deliberazione era stata in ogni caso trasmessa in bozza al Revisore dei Conti per opportuna conoscenza e presa d'atto con nota prot. n. 7839 del 15.12.2020);
- emergono modifiche non sostanziali rispetto **alla situazione al 31.12.2021**, per la quale deliberazione era stata in ogni caso trasmessa in bozza al Revisore dei Conti per opportuna conoscenza e presa d'atto con nota prot. n. 8728 del 14.12.2022), **tranne che al 31/12/2022 Gaspiù Distribuzione e Acque Potabili Siciliane s.p.a. non rientrano più tra le partecipazioni indirette dell' Ente.;**

Si ritiene opportuno segnalare alla Società di riferimento, mediante invio della presente deliberazione e relativo allegato A), che sono state rilevate le seguenti criticità,

- La società **E-Gas** non rispetta le condizioni di cui all'art. 20 co. 2, lett. b in quanto il numero di amministratori è superiore a quello dei dipendenti, e non rispetta le condizioni di cui all'art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies poiché il fatturato medio nel triennio precedente non è superiore a €1.000.000.
- La società **Amiat V s.p.a.** non rispetta le condizioni di cui all'art. 20 co. 2, lett. b in quanto il numero di amministratori è superiore a quello dei dipendenti.
- La società **Nord Ovest Servizi s.p.a.** non rispetta le condizioni di cui all'art. 20 co. 2, lett. b in quanto il numero di amministratori è superiore a quello dei dipendenti, e non rispetta le condizioni di cui all'art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies poiché il fatturato medio nel triennio precedente non è superiore a €1.000.000.

Visto il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Revisore dei Conti, **Dott. Amedeo GERBINO, parere n. 23/2023 del 07.12.2023, ns. Prot. n. 9069 del 07/12/2023** espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

CON votazione resa da nr. 6 Consiglieri **presenti in sede** per alzata di mano e da nr. 1 Consigliere **in videoconferenza** per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti: 7 - Votanti: 7 - Astenuti: 0 - Favorevoli: 7 - Contrari: 0

DELIBERA

- **Di approvare la ricognizione al 31-12-2022** delle società in cui questo Comune detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 D.LGS. n. 175/2016,

dettagliatamente **indicate nell'allegato A**);

- **Di prendere atto** che **non risultano oggetto** della ricognizione gli organismi giuridici partecipati direttamente e non aventi forma societaria, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i consorzi e le fondazioni, nonché le partecipazioni indirette detenute dall'Ente per il tramite dei predetti organismi, siano esse in società o in organismi diversi;
- **Di segnalare** alla Società di riferimento, mediante invio della presente deliberazione e relativo allegato A), che sono state rilevate le seguenti criticità,
 1. La società **E-Gas** non rispetta le condizioni di cui all'art. 20 co. 2, lett. b in quanto il numero di amministratori è superiore a quello dei dipendenti, e non rispetta le condizioni di cui all'art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies poiché il fatturato medio nel triennio precedente non è superiore a €1.000.000.
 2. La società **Amiat V s.p.a.** non rispetta le condizioni di cui all'art. 20 co. 2, lett. b in quanto il numero di amministratori è superiore a quello dei dipendenti.
 3. La società **Nord Ovest Servizi s.p.a.** non rispetta le condizioni di cui all'art. 20 co. 2, lett. b in quanto il numero di amministratori è superiore a quello dei dipendenti, e non rispetta le condizioni di cui all'art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies poiché il fatturato medio nel triennio precedente non è superiore a €1.000.000.
- **Di incaricare** i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'art. 20 del D. Lgs. 175/16 e di inviare lo stesso a tutte le società partecipate dal Comune.

Successivamente, stante l'urgenza di operare sul Bilancio per le **motivazioni dettagliate in premessa**,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

CON votazione resa da nr. 6 Consiglieri **presenti in sede** per alzata di mano e da nr. 1 Consigliere **in videoconferenza** per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti: 7 - Votanti: 7 - Astenuti: 0 - Favorevoli: 7 - Contrari: 0

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BELLO Giustino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott.ssa LACIVITA Roberta